

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **21 (ventuno)** - del mese di **marzo** alle ore **15:40** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2022.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto	Si		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio	Si		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia	Si		
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian			
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----	Presenti		
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex	No		
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta	No		
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella	No		
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si		
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele	No		
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa	No		
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca	No		
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola	No		
MELATO Matteo							
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **18**
Contrari: **10**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE**VISTI:**

1. il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria – IMU, attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/03/2020, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29/03/2021;
2. la legge di Bilancio n. 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
3. l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
4. la legge di Bilancio n. 160/2019 che all'articolo 1, comma 767, si esprime sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e delle aliquote;
5. l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
6. l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
7. il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;
8. la conversione del DL 228/2021 che all'art. 3 comma 5-sexiesdecies ha previsto l'ulteriore proroga del Bilancio per il 2022 al 31 Maggio 2021.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, *“per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, (...)”*
- ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019, in riguardo all'applicazione delle sanzioni tributarie stabilisce che *“resta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”*.

TENUTO CONTO che nel corso dell'anno 2022 il Comune di Reggio Emilia intende adottare il nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della legge Regione Emilia-Romagna n. 24/2017 e che ciò produrrà effetti sulla consistenza delle aree edificabili, sui relativi valori di mercato, si ritiene opportuno integrare l'art. 5 “Non irrogabilità delle sanzioni”, al fine di permettere ai contribuenti di venire a conoscenza delle variazioni sui terreni in proprietà, come segue:

Vecchio Testo

Articolo 5 – Non irrogabilità delle sanzioni

1. Qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguardi la maggiore imposta a titolo di rettifica per dichiarazione infedele del valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile e la base imponibile della stessa sia stata determinata dal contribuente in forza di perizia sottoscritta da tecnico abilitato, ancorché non asseverata, ed allegata alla dichiarazione IMU relativa all'anno cui si riferisce l'accertamento, non sono applicate le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.
2. Qualora non sia stata allegata alla dichiarazione IMU la perizia di cui al precedente comma 1, è ammessa la disapplicazione della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione qualora il contribuente, entro il termine di definitività dell'avviso di accertamento, fornisca all'Ufficio copia fotostatica della perizia tecnica di stima con riferimento all'annualità cui si riferisce l'accertamento; la perizia di stima deve essere sottoscritta da tecnico abilitato e asseverata nell'anno cui si riferisce l'avviso di accertamento.
3. Qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguardi la fattispecie prevista al precedente art. 2, comma 3, ed il versamento dell'imposta sia stato eseguito tempestivamente entro le scadenze previste nel corso dell'annualità oggetto di contestazione, l'Ufficio provvede alla disapplicazione delle sanzioni nel solo caso in cui, nella medesima annualità, l'area edificabile non sia stata oggetto di compravendita ovvero non sia stata oggetto di determinazione del valore imponibile per altri fini fiscali, di entità superiore al valore approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
4. In ogni caso, qualora il contribuente abbia versato un'imposta eccedente quella dovuta ed abbia, pertanto, maturato il diritto al rimborso per un'annualità precedente a quella in cui, per lo stesso contribuente, si è originato un debito d'imposta nei confronti dell'Ente, potrà essere effettuata compensazione sulle diverse annualità. In tal caso a norma dell'art. 1 comma 775 della L. 160/2019 e dell'art. 1 comma 700 della Legge 147/2013 il credito maturato verrà compensato, in tutto o in parte, con l'imposta accertata a debito con conseguente calcolo delle sanzioni di legge sull'integrazione di imposta liquidata.

Nuovo Testo

Articolo 5 – Non irrogabilità delle sanzioni

1. Qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguardi la maggiore imposta a titolo di rettifica per dichiarazione infedele del valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile e la base imponibile della stessa sia stata determinata dal contribuente in forza di perizia sottoscritta da tecnico abilitato, ancorché non asseverata, ed allegata alla dichiarazione IMU relativa all'anno cui si riferisce l'accertamento, non sono applicate le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.
2. Qualora non sia stata allegata alla dichiarazione IMU la perizia di cui al precedente comma 1, è ammessa la disapplicazione della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione qualora il contribuente, entro il termine di definitività dell'avviso di accertamento, fornisca all'Ufficio copia fotostatica della perizia tecnica di stima con riferimento all'annualità cui si riferisce l'accertamento; la perizia di stima deve essere sottoscritta da tecnico abilitato e asseverata nell'anno cui si riferisce l'avviso di accertamento.
3. Qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguardi la fattispecie prevista al precedente art. 2, comma 3, ed il versamento dell'imposta sia stato eseguito tempestivamente entro le scadenze previste nel corso dell'annualità oggetto di contestazione, l'Ufficio provvede alla disapplicazione delle sanzioni nel solo caso in cui, nella medesima annualità, l'area edificabile non sia stata oggetto di compravendita ovvero non sia stata oggetto di determinazione del valore imponibile per altri fini fiscali, di entità superiore al valore approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
4. In ogni caso, qualora il contribuente abbia versato un'imposta eccedente quella dovuta ed abbia, pertanto, maturato il diritto al rimborso per un'annualità precedente a quella in cui, per lo stesso contribuente, si è originato un debito d'imposta nei confronti dell'Ente, potrà essere effettuata compensazione sulle diverse annualità. In tal caso a norma dell'art. 1 comma 775 della L. 160/2019 e dell'art. 1 comma 700 della Legge 147/2013 il credito maturato verrà compensato, in tutto o in parte, con l'imposta accertata a debito con conseguente calcolo delle sanzioni di legge sull'integrazione di imposta liquidata.

5. Qualora il Comune adotti un nuovo strumento urbanistico, o una sua variante, in corso d'anno, per le sole aree divenute edificabili nonché per le aree che, rimaste tali, vedono mutato (in aumento o in diminuzione) il loro valore imponibile da determinarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, l'imposta è comunque dovuta sul valore dell'area sin dalla data di adozione della variante e può essere versata a conguaglio entro la scadenza della rata immediatamente successiva a quella in scadenza ordinaria senza applicazione di sanzioni ed interessi in riguardo alla tardività del versamento eseguito.

Vecchio Testo

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Nuovo Testo

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio **2022**.

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Comunali;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale (testo coordinato e aggiornato alle modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 08/03/2021);

Visto l'O.D.G. n. 1 presentato dai Consiglieri Fabrizio Aguzzoli e De Lucia, allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'O.D.G. n. 2 presentato dai Consiglieri De Lucia e F. Aguzzoli, allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'O.D.G. n. 3 presentato dai Consiglieri De Lucia e F. Aguzzoli, allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 integrando e modificando gli articoli come sopra formulati e qui di seguito riportati:

Articolo 5 – Non irrogabilità delle sanzioni

1. Qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguardi la maggiore imposta a titolo di rettifica per dichiarazione infedele del valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile e la base imponibile della stessa sia stata determinata dal contribuente in forza di perizia sottoscritta

da tecnico abilitato, ancorché non asseverata, ed allegata alla dichiarazione IMU relativa all'anno cui si riferisce l'accertamento, non sono applicate le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.

2. Qualora non sia stata allegata alla dichiarazione IMU la perizia di cui al precedente comma 1, è ammessa la disapplicazione della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione qualora il contribuente, entro il termine di definitività dell'avviso di accertamento, fornisca all'Ufficio copia fotostatica della perizia tecnica di stima con riferimento all'annualità cui si riferisce l'accertamento; la perizia di stima deve essere sottoscritta da tecnico abilitato e asseverata nell'anno cui si riferisce l'avviso di accertamento.

3. Qualora l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguardi la fattispecie prevista al precedente art. 2, comma 3, ed il versamento dell'imposta sia stato eseguito tempestivamente entro le scadenze previste nel corso dell'annualità oggetto di contestazione, l'Ufficio provvede alla disapplicazione delle sanzioni nel solo caso in cui, nella medesima annualità, l'area edificabile non sia stata oggetto di compravendita ovvero non sia stata oggetto di determinazione del valore imponibile per altri fini fiscali, di entità superiore al valore approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

4. In ogni caso, qualora il contribuente abbia versato un'imposta eccedente quella dovuta ed abbia, pertanto, maturato il diritto al rimborso per un'annualità precedente a quella in cui, per lo stesso contribuente, si è originato un debito d'imposta nei confronti dell'Ente, potrà essere effettuata compensazione sulle diverse annualità. In tal caso a norma dell'art. 1 comma 775 della L. 160/2019 e dell'art. 1 comma 700 della Legge 147/2013 il credito maturato verrà compensato, in tutto o in parte, con l'imposta accertata a debito con conseguente calcolo delle sanzioni di legge sull'integrazione di imposta liquidata.

5. Qualora il Comune adotti un nuovo strumento urbanistico, o una sua variante, in corso d'anno, per le sole aree divenute edificabili nonché per le aree che, rimaste tali, vedono mutato (in aumento o in diminuzione) il loro valore imponibile da determinarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, l'imposta è comunque dovuta sul valore dell'area sin dalla data di adozione della variante e può essere versata a conguaglio entro la scadenza della rata immediatamente successiva a quella in scadenza ordinaria senza applicazione di sanzioni ed interessi in riguardo alla tardività del versamento eseguito.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2) di applicare le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dal 1° gennaio 2022;

3) di dare atto che il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al punto 1) risulta come da **Allegato A)** alla presente delibera;

Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del portale del Federalismo Fiscale così come indicato dalla L. 160/2019 art. 1 comma 767 relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e delle aliquote, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano